

	È pertanto opportuno, per l'OI, che da una parte venga lasciata all'Operatore libertà sul <i>pricing retail</i> (onde massimizzare le opportunità di mercato diversamente se, il prezzo fosse regolato dall'Autorità si correbbe il rischio di un freno all'innovazione) e dall'altra il prezzo del corrispondente servizio intermedio sia correlato - con gli opportuni fattori oggettivi di correzione - al prezzo <i>retail</i>. - Servizi intermedi offerti a condizioni commerciali nel rispetto del principio di non discriminazione: rientrano in questa categoria, i servizi di interconnessione internazionali per quelle direttrici sottoposte a pressione competitiva.	per l'OLO replicare su proprie infrastrutture l'offerta non solo dei servizi <i>retail</i> base ma anche di tutti i servizi innovativi. L'offerta di connettività XDSL <i>wholesale</i> da parte dell'OI diventa pertanto l'alternativa "<i>buy</i>" rispetto all'alternativa "<i>make</i>" su propri mezzi. In tale situazione, la verifica della parità di trattamento risulterebbe per l'OI assicurata dal mercato medesimo: infatti in tal caso la contendibilità del mercato dei servizi intermedi assicura condizioni di offerta competitive e non discriminatorie. L'evoluzione del mercato dell'accesso deve inoltre riflettersi in una corrispondente evoluzione della regolamentazione del servizio di interconnessione di raccolta.
--	---	---

Per diversi OLO, tutti i servizi intermedi offerti da OI Rete a OI Commerciale dovrebbero essere disponibili, alle medesime condizioni economiche, anche agli operatori concorrenti dell'OI. Inoltre, le condizioni economiche di offerta dovrebbero essere rigorosamente regolamentate per tutti i servizi intermedi in cui si riscontri l'esistenza di una posizione dominante da parte dell'OI.

L'adozione dell'impostazione suggerita appare infatti necessaria, ancorché non sufficiente (in virtù della necessità di ridurre anche i vantaggi di costo che scaturiscono dal monopolio nella rete di accesso), ai fini della piena applicazione del principio della parità di trattamento interno-esterno.

Un OLO sottolinea inoltre che la possibile esclusione di un determinato servizio intermedio dal novero dei servizi regolamentati dovrebbe in ogni caso essere sempre adeguatamente motivata dall'Autorità mediante una specifica analisi delle condizioni concorrenziali di offerta del servizio intermedio considerato.

Un OLO sottolinea inoltre che l'Autorità deve esercitare con la massima attenzione la sua attività di vigilanza sulle offerte di nuovi servizi finali da parte dell'OI. In particolare, qualora tali nuovi servizi finali siano riconducibili a mercati già oggetto dell'attività di regolamentazione dell'Autorità, si ritiene che:

- a) le condizioni economiche di offerta *retail* del nuovo servizio dovrebbero essere regolamentate;
- b) gli operatori concorrenti dovrebbero essere sempre in grado di competere con le proprie offerte commerciali in tutti i mercati finali oggetto di regolamentazione e dunque anche nell'offerta dei nuovi servizi finali regolamentati.

Affinché la seconda condizione possa realizzarsi occorre che l'Autorità verifichi innanzitutto se i servizi intermedi offerti da OI consentano ai nuovi operatori di predisporre un'offerta commerciale del nuovo servizio finale.

Qualora non fosse possibile per i nuovi operatori competere nell'offerta del nuovo servizio finale, l'Autorità dovrebbe sempre imporre a OI l'obbligo di fornire ai nuovi operatori, a condizioni regolamentate, gli ulteriori servizi intermedi indispensabili per offrire il nuovo servizio finale, offerto su base regolamentata dall'*incumbent*.

Infine, un operatore sottolinea il rilievo della sequenza temporale degli interventi di regolamentazione. L'offerta del nuovo servizio finale, regolamentato, da parte dell'OI non dovrebbe essere consentita prima che sia egualmente consentito anche agli operatori concorrenti di competere nell'offerta del nuovo servizio.

Ciò potrebbe pertanto comportare che l'offerta *retail* del nuovo servizio non sia consentita a OI prima di aver dato la possibilità agli operatori concorrenti di avvalersi degli ulteriori servizi intermedi necessari per fornire il nuovo servizio finale e/o di una specifica offerta *wholesale* del medesimo servizio finale.

Una tale impostazione dovrebbe in particolare essere seguita rigorosamente ogni qual volta siano introdotti a livello retail nuovi servizi di connettività.

Un OLO ha suggerito le seguenti misure:

a) il divieto, per l'OI, di offrire all'utenza finale servizi di telecomunicazione che richiedano l'utilizzo della propria rete e per i quali non sia stata predisposta un'offerta all'ingrosso (*wholesale*) per gli operatori concorrenti conforme ai principi appresso specificati;

b) l'offerta all'ingrosso (*wholesale*) per gli operatori concorrenti deve esplicitamente essere formulata in conformità alle condizioni ed ai tempi qui appresso indicati:

b.1) idoneità dell'offerta a garantire ai concorrenti l'effettiva possibilità di offrire a loro volta alla clientela finale servizi in tutto analoghi a quelli predisposti dall'operatore dominante;

b.2) determinazione di un margine tra offerta all'ingrosso e quella al dettaglio tale da consentire ai concorrenti di formulare offerte competitive con quelle dell'operatore dominante;

b.3) piena trasparenza, obiettività e proporzionalità delle condizioni economiche e contrattuali dell'offerta, con particolare riguardo all'individuazione ed al calcolo dei costi netti sopportati dall'operatore dominante per la predisposizione delle singole prestazioni che concorrono all'offerta del servizio agli utenti finali;

b.4) disaggregazione di tutti gli elementi (economici, tecnici, commerciali) che concorrono a formare le offerte di OI all'utenza finale;

c) il divieto, per l'OI, di offrire all'utenza finale servizi di telecomunicazione a condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, quali in particolare offerte differenziate per area geografica e/o per tipologia di utente;

d) il divieto per l'OI di offrire all'utenza finale e/o di pubblicizzare sotto qualsiasi forma i servizi di telecomunicazione, ove non sia stata previamente presentata, con congruo anticipo (comunque non inferiore a 180 giorni) ai concorrenti una corrispondente offerta all'ingrosso che sia immediatamente operativa e completa di tutte le informazioni necessarie all'operatore per valutarne i contenuti, specificando, in particolare, le modalità di fornitura e le penalità previste in capo a OI;

e) l'obbligo, per l'OI, di pubblicare sul proprio sito un elenco aggiornato in tempo reale delle offerte al pubblico che utilizzino la propria infrastruttura di rete o parti di essa con la data della relativa autorizzazione, con indicazione di quelle non autorizzate o sospese;

f) il divieto, per l'OI, di avviare comunque il servizio prima che i concorrenti che abbiano accettato l'offerta all'ingrosso (*wholesale*), nei tempi sopra indicati, siano effettivamente in grado di commercializzarla alla clientela finale (avvio del *provisioning*; esecuzione di tutti i *test* necessari; prove in campo effettuate; ecc.);

g) l'obbligo per l'OI di sospendere l'erogazione dei servizi indicati alla clientela finale sintanto che non sia stata definita all'ingrosso ai concorrenti che consenta a questi di proporre alla clientela finale servizi analoghi;

h) l'obbligo per l'OI di comunicare alla propria clientela, mediante appositi annunci pubblicati su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, la possibilità di recedere dai contratti già stipulati concernenti senza costi e con effetto immediato;

5. La parità di trattamento e gli operatori mobili

Per un operatore mobile, l'introduzione di misure di separazione contabile/strutturale o la predisposizione di contratti di interconnessione interni per gli operatori radiomobili, sembra essere un'ipotesi che non trova giustificazione né da un punto di vista normativo né da un punto di vista economico. Secondo tale operatore gli operatori radiomobili con significativo potere di mercato non condividono tutti gli obblighi ai quali sono sottoposti gli operatori di rete fissa parimenti identificati. Notificati come operatori con notevole forza di mercato, tutti i gestori (fissi e mobili) sono tenuti ad ottemperare ad una serie di obblighi tra cui:

- osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri, applicando condizioni analoghe in circostanze similari;

- definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi (questo principio si applica alla terminazione sulle reti degli operatori radiomobili solo se notificati come aventi notevole forza sul mercato nazionale dell'interconnessione).

Al contrario, non insisterebbero sul settore radiomobile, secondo il rispondente, due misure come:

- l'obbligo di pubblicare un'offerta di interconnessione di riferimento, pur vigendo l'orientamento ai costi delle offerte economiche relative alla fornitura della terminazione sulle proprie reti.

- obblighi di separazione contabile tra attività nei mercati *retail* e attività nei mercati intermedi (Rete).

Sull'obbligo di separazione contabile per gli operatori radiomobili notificati, dando attuazione ai principi previsti dalle norme vigenti e in coerenza con quanto disposto dalla normativa comunitaria, il decreto ministeriale. Interconnessione (23 aprile 1998, articolo 11) limita gli obblighi di separazione contabile ai soli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2 (rete telefonica pubblica fissa e sistemi di linee affittate). L'esplicita esclusione da parte della regolamentazione comunitaria e nazionale, degli operatori radiomobili dagli obblighi di pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento e di predisposizione di una separazione contabile, dimostrerebbe che sugli operatori radiomobili notificati insiste solo un obbligo di non discriminazione "esterna", senza obbligo di parità di trattamento "interna - esterna".

In sostanza il mercato radiomobile, caratterizzato dalla presenza di quattro operatori già operativi, che opera sull'intera filiera dei servizi, e da un livello di competizione estremamente elevato sia a livello di servizi sia a livello di reti che garantiscono l'accesso alla clientela, presenterebbe caratteristiche diverse che finirebbero col modificare anche il concetto di parità di trattamento. Nel caso del settore radiomobile italiano, un operatore osserva, infatti, che gli operatori notificati di rete mobile non detengono, a differenza dell'operatore notificato di rete fissa, alcun monopolio sulla rete di accesso: si è anzi sviluppata una effettiva competizione di tipo infrastrutturale, in presenza dei quattro attuali operatori GSM e, in prospettiva, di due nuovi entranti sui sistemi di terza generazione, con il risultato che non sarebbero attualmente identificabili strozzature nell'offerta dei servizi di rete analoghe a quelle che si riscontrano nella rete fissa.

La competizione del mercato è riscontrabile sotto il profilo dei servizi (in termini d'ampiezza dell'offerta e della capacità innovativa), dei prezzi al cliente finale, in rapida diminuzione a seguito dell'entrata degli operatori GSM/DCS 1800, e della penetrazione, che in Italia ha superato il 60% della popolazione.

In un mercato con tali caratteristiche i clienti migrano da un operatore mobile all'altro, secondo quanto dimostrano i dati relativi all'elevato tasso di *churn* (compreso tra il 15 e 20%). L'introduzione della *mobile number portability*, con le verifiche tecniche già in fase di implementazione, renderà più agevole ai consumatori il cambiamento dell'operatore.

Tale principio ha un impatto particolare sul servizio di *roaming* nazionale, che è stato concepito come misura asimmetrica e transitoria in favore dei nuovi operatori mobili, che subiscono lo svantaggio competitivo determinato dal ritardo di entrata sul mercato. Si tratta di una misura volta ad agevolare la fase di entrata di un nuovo operatore, poiché permette a quest'ultimo di utilizzare le risorse di rete di un operatore già presente sul mercato e, in un mercato in cui l'implementazione di infrastrutture di rete richiede diversi anni per giungere a regime, il nuovo entrante può offrire il servizio, sin dal lancio commerciale, anche nelle aree in cui non ha ancora raggiunto la copertura con la propria rete.

Poiché il ritardo di entrata sul mercato è l'elemento determinante della competizione, l'obbligo del servizio di *roaming* nazionale da parte degli operatori esistenti è stato disciplinato nell'ambito dei provvedimenti regolamentari in materia di misure asimmetriche, emanati in occasione delle gare di assegnazione della licenza per i gestori GSM, DCS 1800 e UMTS.

Per tali ragioni, un operatore ritiene che le obbligazioni regolamentari imposte agli operatori mobili aventi notevole forza di mercato tanto nel mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico che nel mercato nazionale dell'interconnessione, siano attualmente sufficienti a garantire lo sviluppo di una competizione equilibrata tra operatori notificati ed operatori non notificati.

Qualora tuttavia, a seguito di sviluppi di mercato e tecnologici attualmente non prevedibili, dovessero emergere significativi colli di bottiglia (*bottleneck*) nel settore radiomobile, tali da determinare vantaggi strutturali di costo a livello di rete per gli operatori notificati, appropriati dalle divisioni commerciali di tali operatori, l'Autorità dovrebbe naturalmente adottare i necessari strumenti regolamentari in grado di ripristinare una piena parità di trattamento tra operatori notificati ed operatori non notificati.

Diversamente dalle opinioni qui riportate, per un OLO, la contabilità regolatoria degli operatori mobili deve essere trasparente e consentire la piena visibilità dei contratti di interconnessione interni; un altro OLO chiede invece la trasparenza dei contratti di interconnessione coi vari altri operatori presenti sul mercato nazionale; un terzo OLO ritiene altresì che gli obblighi di orientamento ai costi e di separazione contabile cui è tenuto l'operatore fisso notificato debbano essere estesi anche agli operatori mobili notificati. Il medesimo operatore ritiene, poi, che tutta la materia fisso-mobile e mobile fisso necessiti di un ulteriore approfondimento sia per la rilevanza che ha assunto, sia perché a suo dire la terminazione delle chiamate fisso - mobile sarebbe al di fuori della *best practice* europea.

Altri OLO non rilevano differenze tra operatori notificati di rete fissa o mobile, criticando l'asimmetria regolamentare oggi esistente a cominciare dal mancato obbligo di produzione di un listino di interconnessione, ritenuta fonte di frequenti fenomeni di discriminazione per gli OLO (es. costi raccolta da mobile).

DELIBERA n. 824/00/CONS del 29 novembre 2000

Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 - "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Visto l'articolo 4 - "Reti e servizi di telecomunicazioni" ed in particolare il comma 3, della richiamata legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni in materia di licenze nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due specifici procedimenti intesi a regolamentare la realizzazione di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane, nonché, di reti dorsali di telecomunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato in trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. È altresì disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA
DELLE INSTALLAZIONI E TRANSITO SUI BENI PUBBLICI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI
NELLE AREE URBANE E PER IL RILASCIO DI DIRITTI DI PASSAGGIO CONNESSI
ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DORSALI DI TELECOMUNICAZIONI

Documento per la consultazione

Nell'ambito delle istruttorie sulla determinazione delle linee guida relative agli obblighi di natura civica per la concessione dell'uso del suolo pubblico e sulla pubblicazione di un regolamento per l'installazione delle reti dorsali, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa, invita:

- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per nuovi servizi che prevedono la realizzazione di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane o di reti dorsali attraverso terreni di diversa natura e al di fuori delle aree urbane sopra menzionate;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- amministrazioni ed enti pubblici preposti alla gestione e al mantenimento di infrastrutture pubbliche;
- le amministrazioni locali (Comuni, Province e Regioni);
- e altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulla disciplina delle reti di tlc", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Centro Direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

1. Il contesto regolamentare e il mercato

Il mercato italiano delle telecomunicazioni fisse è attualmente dipendente dalla rete dell'operatore dominante. Tale situazione è dovuta alla mancanza di infrastrutture alternative, e all'insufficiente sviluppo dell'integrazione della rete di accesso dell'operatore dominante, che consentano l'accesso al mercato, in modo economico, agli operatori concorrenti. Inoltre, a differenza di altri paesi europei, in Italia la televisione via cavo riveste per ora un ruolo del tutto marginale. Gli investimenti e i tempi necessari per la realizzazione di reti locali alternative sono il maggior ostacolo alla costituzione di un mercato pienamente competitivo per i servizi di comunicazione.

Risulta pertanto essenziale favorire lo sviluppo di reti locali di tlc e multimediali via cavo, che possano costituire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale; nonché favorire la creazione di reti dorsali alternative, in particolare per quanto riguarda le direttive di traffico di maggiore rilevanza economica, per consentire la prestazione di servizi avanzati, tipici della società dell'informazione.

2. Regolamentazione generale sul cablaggio / diritti di passaggio

Il quadro di riferimento generale è costituito allo stato dalla legge 249/97, dal decreto del Presidente della Repubblica 318/97 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999.

In particolare:

L'art. 4, comma 3 della legge 249/97 recita:

“3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.”

L'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recita:

“1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:

a) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;”

L'art. 2, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recita:

“11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.”

L'art. 6, comma 25 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recita:

“25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.”

L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recita:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per

l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata e di beni pubblici.

2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.

3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.

4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previa adeguata consultazione nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà."

La direttiva 3 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici. (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane) specifica una serie di obblighi in capo agli enti locali per la razionale sistemazione del sottosuolo.

3. Obiettivo della consultazione

Obiettivo della presente consultazione è di ottenere elementi atti alla migliore formulazione di regolamenti per la predisposizione di reti dorsali e di reti urbane di telecomunicazioni e/o di televisione via cavo, sia per fornire agli enti pubblici, come previsto dalla legge, adeguate linee guida per la valorizzazione del territorio, sia per evitare pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sui soli argomenti di specifico interesse contenuti nell'elenco seguente:

a) Domande a comuni, province, regioni e altri enti pubblici competenti relativamente agli obblighi di natura civica nella concessione dell'uso del suolo pubblico:

1. Procedure autorizzative. Quali titoli autorizzativi devono richiedere le imprese per effettuare scavi nel territorio comunale o, per gli enti pubblici titolari o aventi in gestione reti stradali, per effettuare scavi nel manto stradale o a lato del medesimo (es. concessioni edilizie, licenza per l'installazione di reti di tlc, permessi di scavo, registrazione in un registro di imprese autorizzate, etc.) Entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori vengono solitamente rilasciati i permessi di scavo Si prega di specificare.

2. Si prega di indicare quali obblighi di natura civica siano attualmente imposti agli operatori e quale ne sia la natura giuridica.

3. Definizioni da impiegare nei regolamenti dell'Autorità. Si richiede di commentare le seguenti definizioni:

- i) operatore: l'impresa titolare di licenza per l'installazione di reti di tlc e/o televisione via cavo;
- ii) impresa pilota: l'impresa o l'associazione di imprese che richiede il titolo autorizzatorio per i lavori di installazione della rete, al fine di incaricare dei lavori un'impresa specializzata o per eseguirli direttamente;
- iii) giornata lavorativa: un giorno di calendario (solare);

- iv) popolazione: persone che a titolo privato o professionale occupano un immobile o parte di esso situato lungo le strade e le zone pubbliche interessate ai lavori o nelle immediate adiacenze di tali zone;
- v) obblighi di natura civica: serie di obblighi cui sono sottoposti gli operatori che installano reti di telecomunicazioni o di tv-cavo per consentire il ripristino delle condizioni;
- vi) responsabile del cantiere: la persona fisica designata come responsabile del cantiere dall'operatore che ha i titoli autorizzatori per far eseguire i lavori;
- vii) rete dorsale: un sistema per il trasporto di un segnale di telecomunicazioni o radiotelevisivo a media o lunga distanza, distinto dalla rete di accesso dell'operatore.

Si invita a commentare le definizioni summenzionate e a proporre di altre, utili per facilitare lo svolgimento dei lavori, al fine di individuare la terminologia più corretta.

4. Corrispettivi / Garanzie bancarie / assicurative:

- i) quali garanzie (es. fidejussione) vengono richieste alle imprese che intendono effettuare lavori di scavo;
- ii) quali condizioni economiche vengono applicate (costi *una tantum*, canoni, tasse, altri costi);
- iii) quali indennizzi e in che misura devono essere corrisposti dalle imprese (es. indennizzo per m² di scavo);

5. Norme sull'esecuzione dei lavori; limiti temporanei agli interventi (es. divieti di scavo per un periodo di 12/24 mesi) penali e sanzioni. Indicare quali norme è opportuno utilizzare per quanto riguarda lo svolgimento materiale dei lavori, eventualmente allegando stralci o sezioni di regolamenti comunali o d'altro tipo già esistenti. Indicare quali sanzioni o penali contrattuali sono attualmente applicate alle imprese.

6. Talune imprese utilizzano tecniche di installazione considerate come avanzate (es. *micro tunneling*, tecniche *no-dig / relining*, sistemi *geo-radar*, *air-blowing fibre*, etc). L'ente pubblico tiene in conto tali caratteristiche nell'assegnazione dei titoli autorizzatori. Si prega di specificare.

7. Collaudo lavori. Indicare le norme cui sono sottoposte le imprese per quanto riguarda il collaudo dei lavori, includendo anche quelle predisposte a fini statistici.

8. Condivisione delle installazioni. Al fine di ridurre al minimo i disagi connessi ai lavori di scavo, e per evitare duplicazioni anti-economiche delle reti esistenti, le leggi invitano gli operatori a consentire la condivisione delle installazioni e l'utilizzo efficiente dei dotti esistenti in modo non discriminatorio. Si sollecitano osservazioni al riguardo, in particolare per quanto riguarda eventuali condizioni ritenute ostative alla condivisione di dotti o di installazioni già esistenti.

9. Coordinamento degli scavi. Al fine di minimizzare i disagi alla cittadinanza, il comune o l'ente pubblico che rilascia i titoli autorizzatori alle imprese richiedenti deve poter assicurare il coordinamento degli scavi tra le varie imprese, anche non di telecomunicazioni, potenzialmente interessate. Si sollecitano commenti sulla forma di comunicazione ritenuta più idonea (es. sito internet) per la pubblicità delle decisioni adottate nell'ambito dell'organismo di coordinamento degli scavi, in particolare per quanto riguarda il divieto temporaneo di scavo nelle aree in cui sono appena terminati dei lavori.

10. Qual è la valutazione del rispondente del grado di applicazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 (vedi Punto 2) nel proprio ambito territoriale. Se non è stata applicata, entro quanto lo sarà.

b) Domande specifiche agli operatori in materia di diritti di passaggio:

1. Quale si ritiene che debba essere il contributo dell'Autorità alle norme già esistenti a livello comunale, per facilitare i cablaggi.
2. In quali comuni tra quelli in cui effettuate scavi esistono dei regolamenti *ad hoc*.
3. Quali condizioni economiche vengono applicate (costi *una tantum*, canoni, tasse, altri costi).
4. Quali oneri civici vengono applicati (ad es. tubi riservati al comune, realizzazione di parcheggi, ecc.).
5. Entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori vengono rilasciati i permessi di scavo.
6. È prevista una fidejussione per effettuare scavi. Se sì, di quale importo.
7. Vengono imposte tecniche particolari per gli scavi (es. *microtunneling*).

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

DELIBERA n. 870/00/CONS del 19 dicembre 2000

Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza

Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera h);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta del servizio, è emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, dei produttori, dei fornitori dei servizi, dei rappresentanti dei consumatori e degli utenti, nonché degli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie in merito alle problematiche connesse alla qualità dei servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico;

Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione delle suddette direttive;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento per le garanzie e il contenziioso d'intesa con il Direttore del Dipartimento per la regolamentazione;

Udita la relazione del relatore, Commissario prof. Silvio Traversa, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2000

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI FORNITI ALL'UTENZA. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di *standard* minimi per ogni comparto di attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n.249, invita i rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei costruttori e dei fornitori di servizi, nonché gli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie interessati all'oggetto della presente consultazione a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in ordine agli elementi che potranno costituire oggetto dell'intervento regolamentare dell'Autorità.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente documento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso
Centro Direzionale isola B5 – 80143 Napoli

e recare la dicitura "Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza."

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: carteservizi@agcom.it e dovranno riportare le osservazioni in merito alle questioni di seguito elencate (massimo 20 pagine).

Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Si richiede di comunicare osservazioni, commenti ed indicazioni sui seguenti argomenti:

Questioni Generali

1. Definizione del termine e del concetto di qualità del servizio in particolare per quanto attiene alla qualità attesa ed a quella percepita in maniera soggettiva ed agli indicatori di tipo oggettivo.

2. Tematiche e principi fondamentali da considerare nella stesura delle direttive riguardanti le carte del servizio, anche ai fini della valutazione della possibilità di stilare una carta dei diritti degli utenti nel settore delle telecomunicazioni.

3. Scenari di riferimento per l'inquadramento della qualità dei servizi nel contesto delle diverse fasi temporali della progettazione, offerta e chiusura del servizio, dell'abbonamento per l'utilizzazione del servizio da parte degli utenti e della singola chiamata/connessione, nonché criteri da adottare per la valutazione delle prestazioni in ciascuna delle fasi, in particolare per quanto riguarda velocità, accuratezza ed affidabilità di esecuzione da parte del gestore.

4. Criteri per la scelta tra l'individuazione di valori minimi dei parametri oppure di valori obiettivo riguardo ai livelli generali di qualità dei servizi ed agli *standard* minimi da utilizzare nelle carte del servizio.

5. Modalità per la verifica, anche a seconda dei parametri, del rispetto da parte degli operatori di telecomunicazioni delle direttive sui livelli di qualità e delle carte dei servizi mediante procedure e mec-

canismi di autocontrollo a cura degli operatori e/o mediante procedure di controllo da realizzarsi a cura dell'organo di vigilanza.

6. Osservazioni riguardo alla scelta delle possibili misure da adottare in caso di mancato rispetto degli *standard*.

7. Commenti sulla possibile definizione preventiva della durata minima del mantenimento in esercizio di ciascun servizio e/o del preavviso minimo della cessazione dell'offerta.

8. Osservazioni riguardo all'introduzione di un principio di simmetria secondo cui i tempi e le modalità della presentazione e dell'adesione all'abbonamento ad un servizio o ad un'offerta anche tariffaria siano simmetrici rispetto ai tempi ed alle modalità per risolvere l'abbonamento medesimo o l'offerta.

9. Osservazioni riguardo all'introduzione di un principio di trasparenza delle transazioni telefoniche, attraverso l'indicazione del numero dell'operatore, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, e della transazione/reclamo, in particolare alla luce del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, che ha recepito la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

10. Vantaggi, svantaggi e possibili cautele della politica di fornitura di servizi gratuiti ed offerte promozionali senza una specifica richiesta dell'utente.

11. Criteri per l'individuazione delle informazioni da dare agli utenti, per la corretta pubblicità dei servizi, per l'adozione di opportuni schemi contrattuali, per la definizione delle modalità ed dei soggetti qualificati al recupero crediti.

12. Misure di sicurezza della rete e delle comunicazioni, nonché criteri per l'imputabilità dei consumi di potenziale origine fraudolenta.

13. In caso di reclamo, misure atte a favorire la risoluzione della questione, quali il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle dispute e la sospensione degli atti di autotutela da parte dell'operatore di telecomunicazioni.

14. Modalità di riaccredito a vantaggio dei consumatori in caso di disservizi, inconvenienti o disguidi.

Questioni riguardanti i servizi di telefonia

15. Applicabilità ai vari servizi di telefonia e scelte di dettaglio riguardo alla guida dell'Istituto Europeo di Standardizzazione nel settore delle telecomunicazioni ETSI EG 201 769-1 per la definizione e la misurazione dei parametri di qualità per servizi di telefonia vocale nell'ambito dei principi di cui alla direttiva 98/10/EC del 26/02/1998 "Sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in ambiente concorrenziale".

16. Ulteriori parametri da considerare, anche a fini informativi, per le diverse fasce contrattuali, incluse quelle dell'utenza residenziale.

17. Conoscibilità dei criteri di ripartizione delle responsabilità del gestore della rete, del gestore del servizio e del rivenditore del servizio nei confronti dell'utente.

18. Completezza ed accuratezza delle informazioni riguardanti i listini applicati dal gestore, nonché informazioni dettagliate sull'estensione sia territoriale che temporale del servizio.

19. Condizioni per il rimborso dell'anticipo conversazioni in caso di rinuncia al servizio.

20. Modalità e tempi che si ritengono idonei in caso di contestazione di addebiti in bolletta per traffico non riconosciuto.

21. Opportunità della pubblicazione dei risultati qualitativi conseguiti dai gestori, anche in relazione al numero ed al tipo di reclami ricevuti.

22. Opinione sulla diffusione e sul livello di dettaglio di misure per assicurare una maggiore accuratezza della fatturazione quali la certificazione, ad opera di soggetti pubblici o privati, del processo di "elevazione a valore" dei dati di tassazione forniti dagli impianti telefonici.

23. Elementi per assicurare una maggiore trasparenza dei documenti di fatturazione (bollette).

Questioni riguardanti altri servizi

24. Internet: criteri e parametri per stabilire o confrontare la qualità delle diverse formule e modalità di connessione, ancorché gratuite, per consentire una scelta consapevole da parte dell'utente.

25. TV a pagamento: modalità per assicurare il rispetto del principio di trasparenza negli schemi contrattuali tra fornitore del servizio ed abbonato.

26. Altri servizi per i quali prevedere una regolamentazione della qualità.

Questioni riguardanti l'utenza con bisogni speciali

27. Principali problematiche che l'utenza con bisogni speciali incontra riguardo alla qualità dei servizi di telecomunicazioni e misure da adottare in proposito.

28. Misure da prevedere per l'accesso ai servizi di "*customer care*" e per la documentazione di fatturazione (bollette).

29. Ruolo delle associazioni "*no-profit*" a difesa dei disabili e delle categorie di utenti con bisogni speciali.

DELIBERA n. 89/01/CONS del 14 febbraio 2001

Consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "wholesale" di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati

Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2001, n. 48

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 14 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "wholesale" di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati, è emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti titolari di licenza individuale, dei soggetti autorizzati, nonché di tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione del suddetto provvedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Servizio Analisi Economiche e di Mercato;

Udita la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "wholesale" di linee affittate da parte di Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 febbraio 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI